Corte di Cassazione
Sentenza del 20 luglio 2009, n. 16855

Integrale

IRAP - ATTIVITÀ AUTONOMAMENTE ORGANIZZATA - OBBLIGO DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ANCHE PER I NOTAI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ma. Ma. , elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di Rienzo 149, presso lo studio dell'avvocato OLIVIERI GIUSEPPE che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore;

- intimata -

avverso la sentenza n. 241/17/05 della Commissione tributaria regionale di Napoli, emessa l'11 novembre 2005, depositata il 13 gennaio 2006, R.G. 4810/04;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26 marzo 2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

lette le conclusioni scritte del P.M..

RILEVATO IN FATTO

la controversia ha per oggetto l'opposizione al silenzio rifiuto formatosi sulla richiesta di rimborso dell'I.R.A.P. versata nell'anno 1998 da parte del notaio Ma.Ma. ;

il contribuente ha dedotto l'inesistenza di una attivita' autonomamente organizzata;

la C.T.P. di Napoli rilevando la assoluta prevalenza dell'apporto professionale rispetto agli elementi organizzativi dell'attivita' ha accolto il ricorso;

la C.T.R. ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate Ufficio (OMESSO) di Napoli richiamandosi alla giurisprudenza di questa Corte che ritiene integrativo del presupposto di imposta I.R.A.P. il ricorso al lavoro dipendente da parte del professionista come pure l'utilizzazione di beni strumentali;

ricorre per cassazione il contribuente che deduce violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 2, e del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 602, articolo 38, comma 1, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3, nonche' l'omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o comunque rilevabile d'ufficio;

con il primo motivo di ricorso si contesta che il semplice ricorso a dipendenti e l'impiego di beni strumentali possa far assurgere l'attivita' professionale al livello di un'attivita' autonomamente organizzata, in particolare quanto all'attivita' di notaio si rileva che l'esercizio di pubbliche funzioni attribuite al notaio dal legislatore impone il collegamento telematico con vari enti pubblici e banche dati e il ricorso a personale che assicuri il lavoro di segreteria necessario al corretto svolgimento degli incarichi;

con il secondo motivo di ricorso si rileva la incompletezza della motivazione per il mancato esame del valore aggiunto offerto dall'organizzazione dello studio, della natura dell'attivita' dei dipendenti e della rilevanza dei beni strumentali e la contraddittorieta' del richiamo giurisprudenziale con l'adozione di un criterio di valutazione meramente quantitativo.

RITENUTO IN DIRITTO

si e' venuta ormai consolidando la giurisprudenza di questa Corte (Cassazione civile sezione 5, n. 3678 del 16 febbraio 2007) in materia di identificazione del presupposto impositivo ai fini della imposizione I.R.A.P. con l'affermazione del principio secondo cui in tema di IRAP, l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, di attivita' di lavoro autonomo diversa dall'impresa commerciale costituisce, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto dell'imposta soltanto qualora si tratti di attivita'

autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e' insindacabile in sede di legittimita' se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attivita' di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita' ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantita' che, secondo l'"id quod plerumque accidit", costituiscono nell'attualita' il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attivita' anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui;

in applicazione di tale principio la sentenza della C.T.R., che ha ritenuto assoggettabile ad I.R.A.P. il contribuente va confermata in quanto incontestato l'accertamento del fatto riguardante il ricorso strutturale all'attivita' di dipendenti e all'utilizzo di beni strumentali per l'espletamento della attivita' di notaio la ratio decidendi della sentenza impugnata e' conforme al principio citato; ne' possono avere rilievo alla luce della citata giurisprudenza di legittimita' le considerazioni circa la ricorrenza obbligata di una autonomia organizzativa e di una complessita' organizzativa nell'attivita' dei notai;

il ricorso va pertanto respinto;

sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.